



COMUNE DI IONADI

Provincia di Vibo Valentia

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 11 del 11-08-2017

Oggetto:	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE E CAMPETTI DI CALCIO
-----------------	--

L'anno **duemiladiciassette** addì **undici** del mese di **agosto** alle ore **14:00**, nella sala delle adunanze della sede comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti :

ARENA ANTONIO	SINDACO	P
LO BIANCO GIUSEPPE	ASSESSORE	P
GULLI' ROSAMARIA	VICE SINDACO	P
PRESTIA GABRIELE	ASSESSORE	P
CORIGLIANO NICOLINA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. **5** e assenti n. **0** .

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **MASSARA FRANCESCA**.

Con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/A del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ARENA ANTONIO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n°267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visti i pareri espressi in calce al presente deliberato,

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

CHE il Comune di Ionadi è proprietario di impianti sportivi:

1. Campo sportivo sito alla via Olimpia, della fraz. Nao;
2. Campetto di calcetto sito alla via Caravizzi, del capoluogo;
3. Campetto di calcetto sito alla via Brunelleschi, della fraz. Vena di Ionadi.

CHE questa Amministrazione ha la volontà di valorizzare ed incentivare le pratiche sportive, favorendo l'accesso agli impianti sportivi di tutti i cittadini, soprattutto bambini e ragazzi, riconoscendo a tale pratica, il ruolo aggregativo e di socializzazione, oltre agli effetti benefici sia a livella fisico che psichico;

CHE questo Ente per incentivare la pratica dello sport, si vuole avvalere delle Associazioni presenti sul territorio che operano soprattutto, nel settore giovanile e che garantiscono una continuità di iniziative;

CHE i predetti impianti, di proprietà comunale, non si possono classificare come impianti di rilevanza imprenditoriale, in quanto eventuali introiti non sono sufficienti a coprire i costi di gestione;

CHE per il motivo sopra specificato, gli stessi assolvono la funzione di consentire lo svolgimento dell'attività sportiva nel settore calcistico da parte delle società del territorio a beneficio dei propri tesserati ed, occasionalmente e su richiesta di terzi, di consentirne l'uso da parte di soggetti esterni, alle tariffe che saranno stabilite e definite dall'amministrazione e dal soggetto gestore;

ATTESA la necessità di assicurare il funzionamento degli impianti e, con esso, la garanzia alla continuità dello svolgimento delle attività da parte delle società sportive del territorio;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'affidamento, in conformità con le normative vigenti, ad associazioni sportive dilettantistiche operanti sul territorio, salvaguardando il principio di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento previsto dalla normativa vigente:

EVIDENZIATO che:

- la natura e le finalità stesse degli impianti, nonché le caratteristiche stesse delle associazioni sportive operanti sul territorio, qualificate come società dilettantistiche prive di finalità di lucro, rendono applicabile la disciplina di cui all'art. 90, comma 25 della L. 27.12.2002, n. 289, laddove si sancisce che:

“Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei

casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.”;

VISTA:

- la Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), linee guida per l'affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle Cooperative sociali, par. 6.4. “L’Affidamento della gestione dei servizi alla persona”;

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 25/11/2005 ad oggetto: Approvazione Regolamento per la cessione degli impianti sportivi comunali;

ATTESA la necessità di procedere all'affidamento della gestione degli impianti comunali, disciplinandone l'utilizzo secondo regole e criteri predeterminati, fissati nello schema di convenzione allegato alla presente;

VISTI in allegato al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:

- a) lo schema di convenzione
- b) il piano di utilizzo in allegato sub "A" allo schema di convenzione;
- c) il piano di conduzione in allegato sub "B" allo schema di convenzione;

RITENUTO dover approvare i predetti atti onde consentire di dare avvio alle procedure per l'avviso pubblico per l'individuazione del soggetto concessionario degli impianti;

ACQUISITI i pareri dei responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 e 147 bis del D.Lgs.267/2000 e.s.m.i;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

Di dare indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

1. di procedere all'affidamento della gestione dei campi di calcio di:
 - Campo sportivo sito alla via Olimpia, della fraz. Nao;
 - Campetto di calcetto sito alla via Caravizzi, del capoluogo;
 - Campetto di calcetto sito alla via Brunelleschi, della fraz. Vena di Ionadi.ai sensi dei commi 25 e 26 dell'art. 90 della L. 289/2002, tramite convenzione da stipulare con società ed associazioni sportive dilettantistiche, prive di finalità di lucro, Federazioni sportive nazionali, Associazioni affiliate al Coni, che svolgano la gestione e l'uso degli impianti predetti;
2. di approvare lo schema di convenzione da stipulare con il soggetto affidatario della gestione dei campi sportivi comunali unita in allegato sub "A" alla presente;
3. di approvare unitamente alla predetta convenzione il piano di utilizzo ed il piano di conduzione rispettivamente in allegato sub "B" e sub "C" allo citato schema di convenzione;
4. di demandare al responsabile del servizio la predisposizione di un progetto dei lavori di manutenzione straordinaria e miglioria a carico del gestore;
5. di autorizzare il Responsabile del servizio di competenza alla sottoscrizione della convenzione e agli adempimenti consequenziali;

6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4) del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 comma 1 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000)

FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'area amministrativa

F.to Arch. Francesco La Bella

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000)

FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'area finanziaria

F.to dr.ssa Mariarosaria Corrado

=====



COMUNE DI JONADI

89851 (PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

Tel. 0963/260684 - Fax 0963/260669

www.comune.ionadi.vv.it

allegato alla Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 11 dell' 11/08/2017

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE e CAMPETTI DI CALCIO



SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE e CAMPETTI DI CALCIO

L'anno _____, nel giorno _____ () del mese di _____, presso la sede del Comune di Ionadi (VV), con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

fra

il Comune di Ionadi - che di seguito nel testo sarà denominato "Comune" o "Amministrazione comunale", rappresentata/o _____, con sede in Ionadi (VV) via Nazionale, cod. fisc 00323420794,

e

l'Associazione _____ che di seguito nel testo sarà denominata per brevità anche "Associazione / Società" o "soggetto affidatario", con sede legale in _____ alla via _____ n. _____ P.IVA _____ rappresentata dal presidente _____ nato a _____ (____) il _____ residente in _____ c.f. _____

premesse:

- che l'Amministrazione comunale vuole sostenere il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture e impianti sportivi; che l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale è definito secondo regole e criteri volti a consentire l'ottimizzazione dell'offerta e a garantire alle Associazioni sportive un quadro strutturale di riferimento ampio, nei termini previsti dall'art. 90, comma 26 della Legge n. 289/2002;

che l'ottimizzazione dell'uso degli impianti sportivi è realizzabile mediante l'affidamento in gestione in via preferenziale alle Associazioni, alle Società sportive dilettantistiche, agli Enti di promozione sportiva, alle federazioni sportive, come delineato dal comma 25 del richiamato art. 90 della Legge n. 289/2002;

che per l'affidamento in gestione si ritiene opportuno far ricorso al "modello a budget", che permette di stabilire precisamente gli oneri a carico dell'affidatario degli impianti e, contestualmente, di definire gli oneri a carico dell'Ente Locale quale proprietario dell'impianto;

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 25/11/2005 è stato approvato il Regolamento per la cessione degli impianti sportivi comunali;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

1. L'Amministrazione affida al Concessionario, _____ che accetta, la gestione, secondo la disciplina di cui alla presente convenzione, del campo sportivo comunale, sito in _____, Via _____.

2. Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono affidati **nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano**, per l'esercizio di tutte le attività sportive, ricreative e sociali compatibili con la struttura e la destinazione d'uso, perfettamente noti al soggetto affidatario, ai quali viene demandato inoltre qualunque eventuale obbligo finalizzato all'ottenimento dei certificati autorizzativi necessari all'uso dell'impianto.

Art. 2

(Durata della convenzione)

1. In considerazione del programma di manutenzione straordinaria e migliorative che il gestore si impegna a realizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento la gestione avrà durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data della stipula della presente convenzione.

Art. 3 **(Interazioni operative e condizioni particolari rilevanti per l'Amministrazione)**

1. Nel quadro delle attività oggetto della convenzione si sviluppano una serie di interazioni operative, comportanti il coinvolgimento e lo svolgimento di particolari attività da parte dell'Amministrazione, nonché la definizione di particolari condizioni operative, come specificato nei seguenti commi del presente articolo.
2. All'Amministrazione spettano, in particolare, in relazione all'affidamento in gestione delle strutture sportive oggetto della convenzione:
 - le scelte di politica sportiva concernente l'uso e il funzionamento delle strutture sportive, che deve essere aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito anche a Scuole, società ed associazioni sportive sulla base dei seguenti criteri e priorità:
 - scuole con sede sul territorio comunale;
 - associazioni/società con sede sul territorio comunale;
 - associazioni/società con sede in altri comuni;
 - perseguendo l'obiettivo della massima utilizzazione, compatibilmente con il traffico sopportabile dall'impianto.

Dovrà comunque essere prioritariamente valutato il tipo di attività sportiva svolto dalla società (precedenza all'attività sportiva per cui l'impianto è destinato) tenendo conto del seguente ordine, nel caso di richiesta contemporanea:

- attività sportive del settore giovanile;
- attività sportive degli adulti;
- la programmazione di una adeguata fascia di uso degli impianti per soggetti individuati dal Comune.

Art. 4 **(Profili economici)**

1. Al soggetto affidatario compete assicurare il regolare funzionamento delle strutture sportive assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali, di funzionamento e di manutenzione ordinaria, straordinaria e migliorative dell'impianto sportivo e annesso strutture, impianti tecnologici, attrezzature, aree verdi e pertinenze, di cui al D.P.R. n° 380/2001 art. 3 comma 1 lettera a) e comma 2, ed all'art. 1576 e seguenti del Codice Civile per quanto applicabili.

I lavori di manutenzione straordinaria successivamente alla data di stipula della presente convenzione, potranno essere portati in detrazione dal canone concessorio e dalle spese per fornitura ENEL, soltanto a condizione che siano stati preventivamente autorizzati dall'amministrazione comunale.

Al soggetto affidatario competeranno pertanto tutte le eventuali entrate derivanti dall'uso dell'impianto affidato in gestione, ivi comprese le tariffe di accesso ed i prezzi dei servizi resi.

2. Il soggetto affidatario, nell'applicazione delle tariffe, dovrà attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con proprio atto

deliberativo, comunque con la finalità di favorire al massimo l'utilizzazione degli impianti nell'arco della giornata, compatibilmente con il traffico sopportabile dall'impianto. Le tariffe applicate dovranno essere esposte a cura delle società presso gli impianti e in luoghi aperti al pubblico.

3. L'Amministrazione Comunale potrà utilizzare gratuitamente il campo sportivo comunale - a suo insindacabile giudizio - per manifestazioni organizzate direttamente. A tale scopo dovrà essere dato al soggetto affidatario un congruo preavviso che sarà valutato in relazione alla tipologia dell'evento. Tale utilizzo potrà avvenire esclusivamente in caso di non concorrenza di attività ufficiale dell'affidatario (gare - campionati).
4. Fermo restando gli impegni derivanti dall'attività ufficiale dell'affidatario (gare - campionati) e comunque nel rispetto per quanto possibile delle ordinarie esigenze di utilizzo dell'affidatario medesimo, l'Amministrazione Comunale, si riserva, per carenza documentata di spazi alternativi, la possibilità di fare utilizzare, alle tariffe vigenti, l'impianto da parte di Società, Federazioni ed enti di promozione sportiva per l'espletamento dell'attività ufficiale.
5. Il soggetto affidatario corrisponde all'Amministrazione un canone per lo svolgimento di attività proprie nell'impianto sportivo oggetto delle presente convenzione, di € 2.000,00 (duemila/00) annui per tutta la durata contrattuale, fermo restando il rispetto dei vincoli di cui all'art. 3 e che dovranno comunque essere completamente adempiuti tutti gli obblighi di cui al seguente art. 5. A decorrere dal secondo anno il canone sarà automaticamente aggiornato nella misura massima prevista dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) pubblicato dall'ISTAT, senza necessità di richiesta scritta da parte del Comune.
6. Il corrispettivo dovrà essere pagato in due soluzioni aventi improrogabili scadenze rispettivamente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. Il pagamento dovrà avvenire mediante accredito sul conto corrente bancario codice IBAN: **IT 17 VV 08887 000000001404** intestato a Comune di Ionadi presso l'Istituto di Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato – BCC del Vibonese S.c. - via Dante Alighieri, 89900 Vibo Valentia -

Art. 5

(Obblighi specifici in capo al soggetto affidatario)

1. Il soggetto affidatario è tenuto a dare adempimento ai seguenti obblighi:
 - a) predisporre l'autocertificazione agibilità edilizia (ai sensi dell'art. 25, comma 5-bis del d.p.r. n. 380/2001 e s.m.i.) e la certificazione degli impianti elettrici;
 - b) conduzione tecnica e funzionale degli impianti da parte di un responsabile il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune, con assunzione a proprio carico delle spese per il personale e i volontari;
 - c) pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni costituenti pertinenza degli impianti;
 - d) apertura e chiusura degli impianti e la sorveglianza degli accessi ai medesimi;
 - f) conduzione degli impianti tecnologici e fornitura dei prodotti e materiali necessari;
 - g) le imposte, tassi e costi per le autorizzazioni, comprese quelle commerciali.
2. Le spese e le relative utenze per le forniture di energia elettrica, acqua, prodotti per il riscaldamento degli impianti sportivi oggetto dell'affidamento in gestione, e quant'altro necessario al funzionamento ed all'utilizzo degli impianti, gravano sul

concessionario e devono essere intestate al gestore entro trenta giorni dalla sottoscrizione del relativo contratto pena l'immediata revoca della concessione. Le spese di voltura saranno a carico del soggetto affidatario.

- h) entro trenta giorni della firma della presente convenzione bisogna volturare l'utenza elettrica a nome dell'affidatario.

Art. 6 (Responsabilità)

1. Il soggetto affidatario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento degli impianti, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, il soggetto affidatario solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi l'Amministrazione da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della gestione.
3. A fini di garanzia di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, il soggetto affidatario si obbliga a trasmettere al Comune idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento dell'attività nell'impianto in gestione o all'estensione di eventuali polizze assicurative analoghe, per la copertura dell'attività svolta negli impianti sportivi comunali, con massimali pari a € 1 milioni per persona e con un limite per sinistro di € 250 mila per persona, che dovranno essere rinnovate secondo modalità e tempi previsti dalla legge.
4. L'affidatario, a garanzia degli obblighi e degli oneri riconducibili alla presente convenzione, deve prestare una cauzione, pari ad € 1.000,00 (mille/00), costituendola mediante fideiussione bancaria, escutibile a prima richiesta, senza l'obbligo di preventiva escussione del debitore principale e con operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Tale fideiussione deve essere consegnata al Comune di Ionadi (VV) all'atto della firma della presente convenzione. La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della presente convenzione, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle spese che l'Amministrazione avesse sostenuto o debba sostenere per manutenzioni, reintegrazione e rinnovi in sostituzione dell'affidatario inadempiente e di maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L'affidatario è obbligato a reintegrare immediatamente la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la durata della convenzione. La cauzione definitiva resta vincolata per sei mesi oltre la durata o vigenza della convenzione e sarà svincolata subordinatamente alla intervenuta consegna delle strutture sportive, al risarcimento da parte del concessionario di eventuali danni ed ammanchi, ad avvenuta dimostrazione della tacitazione da parte del concessionario stesso di eventuali crediti vantati da fornitori o esecutori o prestatori di lavoro, ed in ogni caso alla intervenuta verifica della ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi posti a carico del concessionario.

Art 7 (Inadempimenti e penalità - Risoluzione della convenzione)

In ogni caso di inadempimento degli obblighi assunti da parte del soggetto affidatario, lo stesso è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penalità quantificata in

base alla gravità ed alla reiterazione degli inadempimenti tra un minimo di €.100,00 ed un massimo di €. 500,00. In particolare risulteranno sanzionati i seguenti comportamenti:

- Variazione dell'uso dell'impianto rispetto all'originaria destinazione;
- Mancata effettuazione della manutenzione ordinaria: area sportiva, area di supporto, area esterna;
- Mancata effettuazione servizio di pulizia: area sportiva, area di supporto, area esterna;
- Mancato rispetto della custodia;
- Mancato rispetto applicazione tariffe;
- Mancata esposizione delle tariffe;
- Mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti;
- Mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari relative all'esercizio dei servizi connessi all'attività sportiva, come disciplinati dall'allegata convenzione. In caso di gravi e reiterati adempimenti, previa diffida da parte degli uffici preposti, l'Amministrazione comunale potrà dichiarare la decadenza della concessione con effetto immediato, riservandosi altresì la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Per motivate e comprovate esigenze di interesse pubblico (ad esempio in caso di calamità naturali), la convenzione potrà essere immediatamente revocata, senza alcun preavviso e senza corresponsione di alcun indennizzo.

Art. 8 (Verifiche e controlli)

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il rispetto degli elementi di disciplina definiti nella presente convenzione, anche mediante controlli specifici, affidati a propri incaricati, i quali avranno libero accesso all'impianto in ogni orario.

Art. 9 (Disposizioni di rinvio)

- Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione si applica quanto disposto:
 - a) dalla normativa vigente, in materia di impianti sportivi (disposizioni inerenti la sicurezza, la funzionalità per l'attività sportiva secondo parametri CONI, ecc.);
 - b) dal regolamento comunale, in ordine alle modalità di gestione;
 - c) dal Codice Civile, per quanto riguarda i profili pattizi.
- Le parti danno atto che l'esecuzione della prestazione oggetto della presente convenzione non comporterà alcun costo per la riduzione dei rischi da interferenza, ai sensi di quanto previsto dall'art.26 del medesimo D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i., in quanto:
 - non essendo prevista (nell'espletamento del servizio affidato presso gli impianti sportivi in oggetto) compresenza del personale dell'affidatario e di quello dell'Amministrazione Comunale, non vi sarà alcun interferenza fra essi;
 - essendo prevista la compresenza, presso gli impianti in oggetto, del pubblico e del personale dell'affidatario, nell'espletamento delle sole funzioni di pulizia (da svolgersi garantendo il divieto di accesso del pubblico ai locali oggetto di pulizia, durante la pulizia stessa), e vigilanza sul pubblico stesso, tale compresenza (ed eventuale interferenza) non genererà rischi relativi alla sicurezza dell'impianto sportivo, ma forse li ridurrà.

Art. 10
(Sub concessione e modificazione dell'impianto)

Il Concessionario non potrà sub concedere a terzi , in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, la gestione dell'impianto.

Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni o modificazioni nello stato dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale. Se tali modifiche o innovazioni, dovessero richiedere prove d'uso, agibilità, omologazione o quant'altro, il Concessionario dovrà acquisirle a sua cura e spese. Al termine del rapporto di convenzione, tali innovazioni e modifiche verranno acquisite dall'Amministrazione Comunale, la quale nulla dovrà a titolo di rimborso. È tassativamente vietato duplicare le chiavi dell'impianto.

L'uso dell'impianto o parte di esso da parte di altre società, enti, associazioni o gruppi di privati, sarà possibile in orari che siano compatibili con l'attività dell'assegnatario e previo pagamento della tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11
(Ingresso al pubblico)

L'ingresso al pubblico è subordinato alle autorizzazioni di legge.

Art. 12
(Pubblicità e sponsorizzazioni)

1. Il Concessionario è autorizzato ad effettuare la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nel rispetto della vigente normativa.

2. Risultano ammessi i seguenti mezzi pubblicitari:

- installazione di cartelloni, striscioni, pannelli e schermi;
- volantaggio e distribuzione pubblicazioni;
- annunci a mezzo altoparlante;
- riprese televisive o trasmissioni radiofoniche.

Manifesti, striscioni pubblicitari e similari potranno essere affissi od installati in modo da non interferire o creare impedimento con l'attività sportiva e nel rispetto delle norme di legge previste.

Art. 13
(Risoluzione delle controversie)

Le controversie che insorgessero in relazione all'attuazione ed all'interpretazione della presente convenzione tra l'Amministrazione e il soggetto affidatario, non risolubili in via bonaria, sono di competenza del Foro di Vibo Valentia.

Art. 14
(Spese relative alla convenzione)

Tutte le eventuali spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, sono a carico del soggetto affidatario.

Art. 15
(Trattamento dati personali)

Le parti, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati contenuti nel presente contratto

esclusivamente per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Data,

Per l'Amministrazione
Il Responsabile dell'ufficio Tecnico

Per il soggetto affidatario
Il Legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2, del codice civile, si approvano specificatamente le clausole contenute negli art. da 1) a 15) come sopra riportati.

Per l'Amministrazione
Il Responsabile dell'ufficio Tecnico

Per il soggetto affidatario
Il Legale Rappresentante

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Presidente
F.to ARENA ANTONIO

Il Segretario Comunale
F.to MASSARA
FRANCESCA

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che :

- La presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ (n. Reg. Pub. _____) Come previsto dall'art. 124 del T.U.E.L.
- E' stata comunicata con lettera, protocollo n. _____, del _____ ai Capigruppo consiliari (art.125 c. 1 D.Lgs. n.267/00);
- E' stata trasmessa con lettera n. _____ del _____ alla Prefettura di VIBO VALENTIA (art. 15 D.L. 152/91);

- è divenuta esecutiva il

- ☐ Decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione senza richieste di invio al controllo;
- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Il Segretario Comunale
F.to PRANDINA STELLA

E' Copia conforme all'originale.

Data _____

Il Segretario Comunale
PRANDINA STELLA